

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 82/2001.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 14 dicembre 2001;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1964, con il quale il « Fondo di assistenza per i finanziari » è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1999 e 2000, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore consigliere dottor Giuseppe Maltese e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi finanziari 1999 e 2000;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1999 e 2000 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Giuseppe Maltese

PRESIDENTE
Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 21 dicembre 2001.

IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Dottor Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DEL « FONDO DI ASSISTENZA PER I FI-
NANZIERI » (FAF) PER GLI ESERCIZI 1999 E 2000

S O M M A R I O

1. — Premessa	<i>Pag.</i>	13
2. — Cenni storici	»	16
3. — Organi dell'Ente	»	18
4. — Funzionamento dell'Ente	»	21
4.2 — Distribuzione premi-modalità	»	22
5. — Mezzi finanziari	»	23
5.2 — Attività per conto e contabilità speciali in generale .	»	25
5.3 — Gestione del patrimonio	»	25
6. — Funzioni istituzionali in generale	»	26
6.1 — Assistenza agli orfani	»	26
6.2 — Assistenza al personale in servizio	»	27
6.3 — Assicurazione ed indennizzi	»	30
6.4 — Sussidi	»	30
6.5 — Contributi ad enti morali	»	31
6.6 — Indennità di buonuscita	»	32

7. — Attività per conto	<i>Pag.</i>	36
8. — Contabilità speciali	»	37
9. — Struttura e impostazione dei conti	»	39
10. — Rendiconto finanziario	»	41
11. — Situazione patrimoniale	»	51
12. — Conto economico	»	54
13. — Situazione amministrativa	»	56
14. — Considerazioni conclusive	»	57

- Premessa

La Corte riferisce sul risultato del controllo eseguito, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259 sulla gestione del Fondo assistenza per i finanziari (F.A.F) per gli esercizi 1999 e 2000.

Il Fondo è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1964 e l'ultimo referto svolto riguarda gli esercizi dal 1995 al 1998.¹

Va ribadito su un piano generale il richiamo alla presenza nel nostro ordinamento di una pluralità di organismi, quale l'Ente in esame, erogatori di prestazioni previdenziali ed assistenziali aggiuntive a favore di "particolari categorie" di dipendenti civili e militari dello Stato.

A tale riguardo, a mero titolo conoscitivo, appare utile ricordare che, tra l'altro, in seno al Comando Generale della Guardia di finanza risultano istituiti, in tempi diversi, ed operano tre fondi di previdenza ed assistenza come appresso indicato:

- a) Cassa Ufficiali Guardia di finanza che, analogamente alle Casse Ufficiali delle altre Forze Armate, eroga a tutti gli ufficiali che cessano dal servizio un'indennità supplementare (integrativa di quella dell'INPDAP) pari al 2% dell'80% dell'ultimo stipendio conseguito, moltiplicato per gli anni di iscrizione. A fronte di tale erogazione viene operata una contribuzione del 2% dell'80% dello stipendio annuo degli iscritti durante gli anni di servizio;
- b) Fondo di previdenza per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza che, allo stesso modo della Cassa Ufficiali, corrisponde alle citate categorie di militari un'indennità di buonuscita (aggiuntiva di quella corrisposta dall'INPDAP) pari a 2,65% dell'80% dell'ultimo stipendio moltiplicato per gli anni di iscrizione, a fronte di una contribuzione del 2% per l'80% dello stipendio stesso.

Tale Fondo, oltre all'anzidetta indennità, eroga anche, in base a quanto previsto dall'art. 4 della legge 30 novembre 1961, n. 1326, una liquidazione

¹ Cfr. Atti Parlamentari, XIV Legislatura, Camera dei deputati, Doc. XV, n. 4.

(premio di previdenza) il cui importo è rapportato agli anni di servizio e senza alcuna copertura contributiva.

c) Fondo assistenza per i finanziari, che è l'Ente di cui si occupa la presente relazione.

Giova chiarire che gli anzidetti emolumenti si aggiungono all'indennità di buonuscita, che lo Stato eroga ai propri dipendenti (militari e civili).

Sembra utile ribadire che il perseguimento e il mantenimento dell'equilibrio nel bilancio dello Stato, comporta, tra le altre, iniziative di modifica strutturale delle fonti di spesa, nel cui contesto si colloca anche quella relativa all'assetto del sistema previdenziale.

In tale ambito, opportuna si appalesa la riconsiderazione della persistenza dei vari enti assistenziali e previdenziali come quello in esame, specie quelli alimentati soltanto con proventi dello Stato, circostanza questa che risulta in contrasto con i criteri che presiedono al meccanismo simmetrico delle entrate/spese in materia pensionistica e previdenziale.

Il problema ha infatti già costituito oggetto di attenzione da parte del Governo e del Parlamento, che, con legge 24 dicembre 1993, n. 537 (legge finanziaria 1994), al primo comma dell'art. 9, dispose l'abrogazione di tutte le disposizioni che consentivano la destinazione di risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni ed organizzazioni.

Successivamente però il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni nella legge 24 ottobre 1996, n. 556 limitava la portata del citato articolo 9, escludendo dal campo di applicazione della norma (art. 10) le associazioni e le organizzazioni aventi natura previdenziale o assistenziale, nonché gli enti con finalità assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Rimaneva in via generale viva l'esigenza di perseguire gli obiettivi connessi al contenimento della spesa unitamente alla finalità di ripristinare la parità di trattamento tra i pubblici dipendenti delle varie amministrazioni. In tale contesto l'art. 55, comma 2°, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

con effetto 1° gennaio 1998, ha ripristinato la piena operatività dell'originaria disposizione del richiamato articolo 9 della legge n. 537/1993.

Recentemente sono state però apportate ulteriori modifiche al suindicato art. 9, prevedendo all'art. 26, comma 21, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) che "l'abrogazione dell'art. 10 del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, disposta dall'art. 55, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha effetto dalla data di trasformazione in forma di previdenza complementare dei trattamenti erogati da associazioni, enti ed organismi aventi natura o con finalità previdenziale o assistenziale".

Tale norma in concreto consente ora al Fondo in questione (e di conseguenza, anche agli altri analoghi enti), di svolgere la sua attività assistenziale e previdenziale aggiuntiva.

È auspicabile che la problematica evidenziata trovi al più presto soluzione in linea con i criteri che presiedono al riassetto strutturale del sistema pensionistico e previdenziale.

2. - Cenni storici

Appare utile ricordare che il Fondo assistenza finanziari venne istituito con legge 20 ottobre 1960, n. 1265, modificata con legge 6 ottobre 1967, n. 942 e, successivamente, con legge 2 dicembre 1980, n. 804. Al Fondo vennero devoluti il patrimonio e tutte le entrate che, in particolare, la legge 7 febbraio 1951, n. 168 attribuiva al "Fondo Massa della Guardia di finanza", prevedendo la devoluzione (in misura percentuale delle somme riscosse dallo Stato a titolo di sanzioni pecuniarie applicate per violazioni delle leggi tributarie) ai fondi di previdenza o assistenza delle amministrazioni civili o dei Corpi di polizia a cui appartenevano gli accertatori delle violazioni medesime.

Per effetto delle anzidette disposizioni si provvide ad integrare le norme statutarie dei fondi destinatari delle entrate predette, ovvero ad istituire fondi presso le amministrazioni ove questi non esistevano ancora ².

La citata legge del 1951, dispose, per l'appunto, che le quote dei proventi contravvenzionali dipendenti da accertamenti operati da militari della Guardia di finanza, fossero versati al Fondo Massa del Corpo stesso, del quale appare utile riferire taluni aspetti caratteristici.

Tale Fondo, sopravvivenza singolare di antiche istituzioni amministrative militari, trae origine dalle norme contenute nella legge 13 maggio 1862, n. 616, e nelle disposizioni regolamentari approvate nello stesso anno, al fine di provvedere all'approvvigionamento e distribuzione del vestiario e alla manutenzione delle armi; le sue entrate consistevano in trattenute operate sugli assegni dei militari.

Successivamente, vennero devoluti al Fondo Massa le quote dei proventi contravvenzionali stabilite dalla legge e correlativamente venne ad esso assegnato anche uno scopo assistenziale, da soddisfare con l'impiego di tali ultime entrate.

Tenuto conto dei peculiari caratteri del Fondo (accanto ai compiti assistenziali esso svolgeva funzioni proprie esclusivamente dell'amministrazione dello Stato) la

² - Così, ad esempio, furono a suo tempo aggiornati i regolamenti dei fondi di previdenza del personale delle dogane, del personale delle imposte di fabbricazione e del personale dei servizi tecnici; venne costituito il fondo di previdenza del personale provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari.